

3992 12-1

Repertorio n. 16637

Raccolta n. 7355

CESSIONE DI ALLOGGIO dallo:

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, in persona del suo Presidente Dr. NARCISI Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, domiciliato per la carica ove sopra, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'predetto Istituto n. 3452 del 16 gennaio 1981, che in copia certificata conforme trovasi già allegata all'atto a rogito del Notaio Ernesto NARCISO di Brindisi del 4 febbraio 1981, rogito a Brindisi il 17 febbraio 1981 al n. 911 e trascritto a Brindisi lo stesso giorno al nn. 2660/2430: CF. 00061820742. ai congiunti Sigg.:

VECCHIO Lucia, nata a Brindisi il 12 luglio 1931, residente in Brindisi Via Emilia 42, casalinga, Cod. fiscale VCLCU31L52B180H;

VITALE Armando, nato a Brindisi il 4 febbraio 1937, residente in Brindisi Via Emilia 42, operaio, Cod. fiscale VTLRMD37B04B180A, quale speciale procuratore della Sig.ra:

- VECCHIO Annita, nata a Brindisi l'8 maggio 1925, residente in Brindisi Via Emilia 42, casalinga, Cod. fiscale VCCNNT25E48B180R, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio Antonia D'Errico di Ancona in data 6 luglio 1983, che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A"

P R E M E S S O:

che il dante causa delle Sig.re. VECCHIO Lucia e VECCHIO Annita, ossia Sig. VECCHIO Pasquale nato a Brindisi il 31 marzo 1896 e deceduto a Brindisi l'8 agosto 1980, era assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di BRINDISI, Via Emilia n. 42, lotto 11, scala F, interno 42, composto di numero due vani ed accessori.

- che essendo deceduto il sig. VECCHIO Pasquale sono subentrate nel diritto al riscatto le Sig.re VECCHIO Lucia e VECCHIO Annita che hanno chiesto la cessione in proprietà dell'alloggio predetto:

che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 22 aprile 1983, prot. n. 3543;

che, pertanto, a norma dell'art. 52 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - CONSENSO ED IMMOBILE.

L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alle Sig.re VECCHIO Lucia e VECCHIO Annita, che acquistano, la piena proprietà del seguente bene immobile:

Reg.to a Brindisi

il 18/11/83

al n. 1204 Mod. II

Trascritto a Brindisi

il 11/11/83

al n. 16119/14623

Uscito Sicilia

Attale

Thunau

Alvisea

appartamento in Brindisi, via Emilia n.42, scala E, piano B, int.42, composto di due vani ed accessori:
confinante a Nord e ad est con beni dell'Istituto venditore, a Sud con via Piemonte e ad Ovest con Via Sicilia;
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Brindisi, alla Partita N.2232 Foglio 54 N 864, Sub.10 di vani catastali 4, categoria A/4 classe 4, rendita catastale L. 1792.

Accedono all'appartamento e formano parte integrante della presente cessione le quote proporzionali delle parti comuni del fabbricato e più precisamente del vano scala e del terrazzo.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto di accettarne la proprietà con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore di riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

La parte acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1227 del codice civile.

ART. 2 PREZZO.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire 5.103.000 (cinquemilioncentotremila) quale risulta dalla lettera di comunicazione del prezzo di cui in premessa

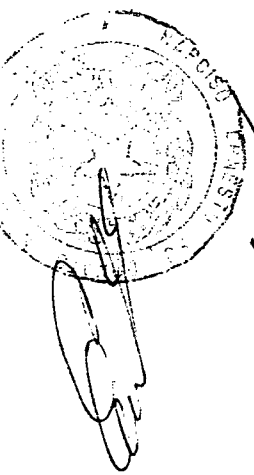
Tale prezzo la parte acquirente verserà mediante numero centottanta (180) rate mensili posticipate di lire treantaseimilaundici (L.36.011) ciascuna, maggiorato degli interessi di legge del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) sul c/c postale n.216721 intestato all'I.A.C.P. - Servizio Cassa DD.PP. per alienazione stabili - con deorrenza dall'1 maggio 1983 sino a tutto l'1 maggio 1998.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 INALIENABILITA'

Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione



all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977 n. 513

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è NULLA.

La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, la parte acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, sia gratuito e sia oneroso, dell'alloggio che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è NULLA. La NULLITA' può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice

ART. 6 - La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio

La parte acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto e le parti di uso comune suscettibile di variazioni annuali.

Saranno, inoltre, a carico della parte acquirente tutte le al

tre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave ascensore portierato pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dalla parte acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

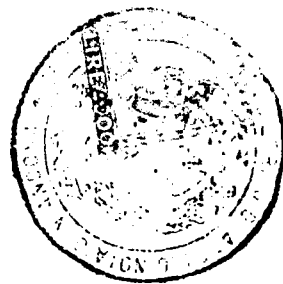
ART. 8 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 513 alla Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica, per quanto compatibili.

ART. 9 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede; la parte acquirente nell'alloggio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

PROCURA SPECIALE

PROCURA SPECIALE



Con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge io sottoscritta: VECCHIO ANNITA, nata l'8 maggio 1925 a Brindisi, dove risiedo in via Emilia civico 42, casalinga, codice fiscale n;

ALLEGATO A-
all'atto n. 7353
della raccolta

, sorda sin dalla nascita, nomino e costituisco a mio procuratore speciale mio cognato VITALE ARMANDO, nato il 4 febbraio 1937 a Brindisi, dove risiede in via Emilia civico 42, operaio, affinché per mio conto vece ed interesse ed in concorso con mia sorella Lucia intervenga nello stipulando contratto di compravendita per acquistare dallo Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi ai sensi della Legge 8.8.1977 n.513 art. 28 e della Legge 5.8.1978 n.457 art.52 l'alloggio popolare sito in Brindisi lotto XI via Emilia civico 42, scala F interno 42 piano rialzato, di cui era locatario VECCHIO PASQUALE, padre di me sottoscritta. All'uopo il nominato procuratore speciale potrà:-- intervenire nello stipulando atto di riscatto dello alloggio su descritto con l'altra avente diritto, sottoscriverlo, pagare il prezzo relativo, facendosene rilasciare quietanza di saldo, convenire tutti quei patti, condizioni ed altre clausole comuni a detti atti, dare notizie più precise per una miglio-

re descrizione, confinazione e catastazione dell'im-
mobile di cui trattasi, e fare quant'altro occorra,
anche se qui non specificato, per l'espletamento
del presente mandato.

Il tutto da esaurirsi in unico contesto e con pro-
messa da parte mia di ritenere per rato e valido fin
d'ora l'operato del nominato mandatario, senza biso-
gno di ulteriore atto di ratifica o conferma.

Ai sensi dell'art. 56 della Legge notarile, essendo
interamente priva dell'udito, ma sapendo leggere, ho
letto la presente procura, che trovo aderente alla
mia volontà e pertanto la sottoscrivo.

Ancona, lì sei luglio 1983

Vecchio Annita

Repertorio n° 93.821

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto, dr. ANTONIA DE LUCA nata D'ERRICO,
notaio in Ancona, iscritto nel ruolo del Collegio
notarile del Distretto di Ancona, senza la presenza
dei testi per espressa rinuncia fatta dall'interes-
sata ai sensi di legge e col mio consenso, CERTIFICO
che la signorina VECCHIO ANNITA, nata l' 8 maggio
1925 a Brindisi, dove risiede in via Emilia civico
42, casalinga, della cui identità personale io notaio

sono personalmente certo, ha apposto la sua firma in calce alla procura speciale di cui avanti, in mia presenza, dopo aver letto personalmente la stessa e trovatala conforme alla sua volontà, essendo completamente priva dell'udito e ciò ai sensi dell'art. 56 della Legge notarile, primo comma.

Ancona, lì sei luglio 1983

Antonina Maria nata P. di Annes N. Kuro



La presente copia *let.*

composta di *sue*

fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso I.A.C.P.

[Handwritten signature]



ART. 11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto e esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ART. 12 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad IN.V.I.M.

ART.13 RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

Le parti rinunziano a qualsiasi iscrizione ipotecaria, comunque nascente dal presente atto

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Notaio che autenticherà le firme dei contraenti; il medesimo è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, 4 novembre 1983

Vecchio Lucia
Vitale Armando
Michele Narciso

Repertorio n. 16637

Raccolta n. 7353

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti notari riuniti di Lecce e Brindisi.

C E R T I F I C O

che, previa rinunzia all'assistenza dei testimoni delle parti d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, i Signori:

- NARCISI Dr. Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27 ove domicilia per la carica:

VECCHIO Lucia, nata a Brindisi il 12 luglio 1931 residente in Brindisi Via Emilia 42, casalinga, Cod. fiscale VCCU31L52B180H e

VITALE Armando, nato a Brindisi il 4 febbraio 1937, residente in Brindisi Via Emilia 42, operaio, quale speciale procuratore della Signora:

- VECCHIO Annita, nata a Brindisi il 8 maggio 1925, residente in Brindisi Via Emilia 42, casalinga Cod. fiscale VCCU31L52B180H, in virtù di procura speciale autenticata dal Notaio Antonio D'Errico di Ancona in data 6 luglio 1983

- Delle cui identità personali io Notaio sono certo.
Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti.

Brindisi, quattro novembre millenovecentoottantatre

